SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE O DI ESTETISTA O DI TATUAGGIO O DI PIERCING.
L.R. 22 aprile 2002 n. 12 art. 24.

modello da presentare in triplice originale

AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐
nat__ a _____ il _____
cittadinanza _____, codice fiscale _____
residente a _____, prov. _____,CAP _____
in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale;

☐ legale rappresentante della società _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

☐ **imprese artigiana**

☐ **imprese non artigiana**

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____
e-mail _____ P.E.C. _____
altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____
via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

iscritto al registro Imprese (se già iscritto) della CCIAA di _____

ai sensi della L.R. 12/2002, della L.R. 7/2012, della L. 241/1990 e del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., presenta

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

- ❑ di nuova apertura;
- ❑ di reintestazione;
- ❑ di trasferimento:
  - ❑ della proprietà;
  - ❑ della gestione (affitto d'azienda, comodato o altro), con validità fino al _____ (data contrattuale di cessazione)
    - ❑ con proroga tacita;
    - ❑ con scadenza inderogabile;

dell'esercizio dell'attività a carattere:

- ❑ permanente (tutto l'anno);
- ❑ stagionale (da un minimo di 60 a un massimo di 240 gg.) dal_____al_____;
- ❑ temporaneo (non superiore a 59 giorni) dal_____al_____;

di:

- ❑ ACCONCIATORE
- ❑ TATUAGGIO
- ❑ ESTETISTA
- ❑ PIERCING

nei locali ubicati in via _____ n. _____,

all'insegna_____,

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- **di subentrare a** _____, giusta autorizzazione / DIA / SCIA prot. n. _____ del _____;
  in seguito ad atto _____;
- **che non sussistono nei propri** confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
  - in caso di società la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'**allegato B)**:
    - ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
    - ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
    - ❖ nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.
- **di essere in possesso del requisito professionale** (indicare quale) _____
  _____;

  previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 rispettivamente per l'esercizio dell'attività di Estetista e Acconciatore, e dall'art. 4 della L.R. 7/12 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
- **di svolgere l'attività - <u>in alternativa</u>:**
  - ❑ in forma **<u>artigiana</u>** iscritta all'A.I.A. n. _____ del _____;
    - ❑ i soci con qualifica professionale sono (da compilare solo nel caso in cui ci siano più soci in possesso del requisito professionale previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 rispettivamente per l'esercizio dell'attività di Estetista e Acconciatore), come risulta da dichiarazione di cui **all'allegato B)**:
      1. cognome e nome _____;
      2. cognome e nome _____;
      3. cognome e nome _____;
      4. cognome e nome _____;
  - ❑ in forma **<u>non artigiana</u>** iscritta al registro delle imprese n. _____ del _____;
    - ❑ nominando direttore d'azienda con qualifica professionale (da compilare solo nel caso in cui sia persona diversa dal richiedente), come risulta da dichiarazione di cui **all'allegato A)**:
      cognome e nome _____;
- **di essere a conoscenza** che ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 12/2002 "I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attivita' di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale";
- **di essere a conoscenza** dell'obbligo di presenza stabile nell'attività, del soggetto in possesso della qualificazione professionale;
- **che la superficie dei locali** destinati all'attività sopra indicata è di **mq. _____** (con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio);
- **di essere a conoscenza** della superficie minima che devono possedere i locali destinati all'attività ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista e di parrucchiere misto;

- **di avere la piena disponibilità** dei locali indicati, di proprietà di _____ _____ e individuati catastalmente al F._____ Mapp._____ Sub._____, come da agibilità n°_____ del_____,
- **che i locali sono in possesso** dei requisiti igienico sanitari previsti dalle relative normative e regolamenti comunali per esercitare l'attività sopra indicata;
- **di esercitare l'attività** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche, di destinazione d'uso e di sicurezza degli impianti.

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ autorizzazione del precedente titolare, in originale;
- ❑ copia certificato notarile;
- ❑ copia dell'atto di acquisto/affitto d'azienda registrato;
- ❑ copia atto costitutivo/statuto, con estremi di registrazione (se società);
- ❑ diploma di qualificazione professionale, qualora previsto, o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività;
- ❑ n. ____ allegato A) dichiarazione requisiti professionali e morali;
- ❑ n. ____ allegato B) dichiarazione requisiti morali e/o professinali soci;
- ❑ planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso e della superficie di ciascun locale;
- ❑ elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività;
- ❑ altro _____.

data — firma

lì _____ — _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B**.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Si ricorda l'obbligo di:

- procedere alla presentazione della denuncia ai fini dell'iscrizione alla tassa smaltimento rifiuti (art. 70 del D.Lgs. 507/93). Per qualsiasi informazione o chiarimento su tale adempimento, l'ufficio tributi resta a disposizione (tel. 0431/409184 – 409129).

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L.R. 12/2002:
Art. 26 (Conseguimento della qualificazione professionale di **estetista**)
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) una anno di attivita' lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualita' di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), e' necessario avere svolto il periodo di attivita' lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attivita' formativa; il corso integrativo puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
2. (ABROGATO)
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 .
4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.
5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale

Art. 28 (Conseguimento della qualificazione professionale di **acconciatore**)
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), e' necessario avere svolto il periodo di attivita' lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attivita' formativa; il corso integrativo puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attivita' lavorativa qualificata, svolti in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attivita' lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attivita' lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attivita' equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982 .
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore).
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista e di parrucchiere misto (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 16/05/2003 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 18/05/2007):

Art. 8 superfici minime dei locali
Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S., i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:
a) la superficie dei locali da adibire **all'attività di estetista**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di **un minimo di mq. 15 (quindici)**, nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di mq. 5 (cinque) per ogni addetto in più alle prestazioni;
b) la superficie dei locali da adibire all'attività di **parrucchiere misto**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un **minimo di mq. 20 (venti)** nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di mq. 6 (sei) per ogni addetto in più alle prestazioni.
Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Art. 21 accertamenti igienico-sanitari
L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico-sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'A.S.S..

Art. 22 requisiti igienici
Fermo restando le norme riportate nel Regolamento d'igiene comunale, le indicazioni operative emanate dall'A.S.S., nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire alle attività disciplinate dal presente Regolamento, oltre ad essere provvisti dalla certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- i limiti di altezza sono quelli individuati dal Regolamento edilizio comunale;

- l'areazione può essere naturale, artificiale o mista; se ottenuta artificialmente con impianti di condizionamento o ventilazione meccanica, essi non devono creare in nessun modo correnti d'aria fastidiose per i lavoratori e comunque devono essere garantiti almeno 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale. L'areazione naturale può essere ottenuta tramite aperture che presentino una superficie pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio del locale, nel computo della superficie di areazione del locale devono essere incluse anche le porte;
- l'illuminazione può essere naturale, artificiale o mista. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi d'illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza. L'illuminazione se naturale può essere ottenuta attraverso finestre o porte la cui area dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile di calpestio del locale;
- pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte, fino all'altezza di 2 metri, con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- lavabi fissi con acqua calda e fredda;
- gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisori di materiale liscio e facilmente lavabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento e dotate di lava piedi;
- l'esercizio dovrà essere dotato di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e di ripostigli, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo o armadi per gli attrezzi ed il materiale di pulizia;
- il limite di superficie di cui all'articolo 6 del presente Regolamento non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa.

Art. 23 norme generali di carattere igienico-sanitario

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.
Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni dell'A.S.S.;
b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S.
   Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
d) per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 giugno1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione siano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'ambiente siano accese fiamme o si fumi;
i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola.

Art. 24 norme di sicurezza

Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e, comunque, dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal relativo Decreto di attuazione del 6 dicembre 1991, n. 447.
Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.